

157.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):			
QUERCI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452);		DEL PENNINO ed altri: Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri (1351) . . .	9313
DAMICO ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489);		PRESIDENTE	9313, 9323
		CAVALIERE	9320
		COCCIA	9313
		DEL PENNINO	9318
		Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>) . .	9324
		Ordine del giorno della prossima seduta . .	9324
		Ritiro di documenti del sindacato ispettivo . .	9325

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Querci ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452) e delle concorrenti proposte di legge Damico ed altri (489), Del Pennino ed altri (1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Querci ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452) e delle concorrenti proposte di legge Damico ed altri (489), Del Pennino ed altri (1351).

È iscritto a parlare l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'avvio della discussione, che ha avuto luogo nella seduta di ieri sera sul testo della maggioranza della commissione, ha stupito e sconcertato non pochi di noi. La serie di interventi, che si sono succeduti da parte di numerosi colleghi della democrazia cristiana e la profluvie di emendamenti, e particolarmente taluni di essi, sono apparsi a noi discostarsi decisamente dal tono del dibattito avuto nella Commissione e dallo spirito stesso della relazione di minoranza dell'onorevole Castelli. Ci pare che si possa dire che in questi interventi è stato spostato tutto il tiro e mutato l'oggetto del tema in esame, con toni esasperati, a nostro avviso fuori luogo e fuori tempo.

Si è parlato infatti, come molti colleghi hanno udito, con toni apocalittici, come se si fosse in presenza di una legge di liberalizzazione della pornografia o quanto meno della consacrazione di un regime di lassismo e di indiscriminata permissività. Ora dobbiamo

replicare, per il rispetto che dobbiamo a noi stessi, all'Assemblea, ai lavori della Commissione, a quelli del Senato, che si sono peraltro diffusi in più di una legislatura, che questo modo di intervenire nella discussione non è né giusto né accettabile. Diciamo questo non perché intendiamo sottrarci alle implicazioni che comporta la legge o alla tematica, che è stata proposta da taluni colleghi della democrazia cristiana. Sarebbe fin troppo facile da parte nostra, se questo fosse veramente il tema, ritorcere certe facili accuse e contestare certi esagitati furori che abbiamo udito ieri sera. Varrebbe solo la pena di ricordare a questi colleghi della democrazia cristiana o soltanto a taluni di essi — perché bisogna operare le opportune distinzioni — il tono e il garbo con cui l'onorevole Castelli ha trattato questa materia. E varrebbe la pena di ricordare che tutta questa produzione tipografica, insieme in definitiva con altro tipo di produzione cinematografica che specula in maniera volgare sulla mercificazione del sesso, sulla mortificazione della dignità femminile (questa ultima per altro senza grosse apprezzabili reazioni da parte di alcuni colleghi della democrazia cristiana), appartiene in definitiva a tutta la civiltà dei consumi, prodotto tipico della società di capitalismo avanzato, che la stessa democrazia cristiana ha gestito nel corso di lunghi anni. E nulla è più lontano e in aperta antitesi con quella visione o prefigurazione di una società rinnovata, ricca di tensioni morali, ma libera nello stesso tempo da complessi e inibizioni e fondata sul nuovo rapporto tra i sessi, per cui noi ci battiamo e che vogliamo e intendiamo costruire anche insieme con voi.

Non è pertanto in questa direzione che certe lezioni vanno rivolte. Tuttavia questo non giustifica l'uso in questa discussione di toni da crociata del buon costume, che confusamente accoppiano con suggestioni assurde pornografia a droga, per tornare a pensare di risolvere questi fenomeni del nostro tempo sul piano della censura indiscriminata, dell'intervento esclusivamente repressivo, che, come tutti sanno, non solo non risolve nulla, ma produce anche effetti opposti.

Noi dobbiamo aggiungere che una moderna e democratica azione per vincere e superare gli effetti deteriori della pubblicistica pornografica passa, come più volte abbiamo

affermato, per una politica di riforma morale della società, di arricchimento di valori, di mutamento della qualità dell'uomo, azione che parte dalla scuola, dalla famiglia, dalla società in generale.

Qui certo vengono in evidenza, e sono il terreno di un confronto reale (certo non era questa la legge per intraprenderlo), le questioni e i problemi volti a superare queste manifestazioni deteriori del nostro tempo, che richiedono un impegno politico, un indirizzo di Governo, che si affidi soprattutto a ben altri strumenti, che punti sull'educazione sentimentale e sessuale dei giovani a partire dalla scuola. Nel caso contrario, le fogne evocate sulla scorta del colera dall'onorevole Tozzi Condivi continueranno ad essere inquinate ed il vibrione, anche se resterà limitato a qualche povero mitilicoltore (in questo caso, un povero edicolante), continuerà ad essere in circolazione e ad inquinare; e in definitiva nulla, come tutti sanno, è più eccitante del proibito.

Certe filippiche, quando non sono strumentali (perché talune potrebbero persino esserlo), nei termini che abbiamo udito, sembrano arroccarsi nella difesa di vecchi tabù, circondati da mistero, cari ad un vecchio tipo di educazione e a forme di incomunicabilità, che vanno rimossi alla luce della conoscenza e dell'informazione, contro falsi e non meno pericolosi moralismi per giovani, e per minori in particolare.

Oltre a questa doverosa risposta, dobbiamo su un altro fronte replicare a certi interventi. Dobbiamo pur dire, non avendolo nessuno detto fino a qui, che non si può con molta leggerezza neanche parlare di demolire o mettere in discussione l'accordo nazionale per la distribuzione della stampa nel nostro paese. Bisogna stare attenti: allo stato attuale delle cose, i vincoli obbligatori sul terreno della distribuzione dei quotidiani, dei settimanali e dei periodici, sono una necessità non solo tecnica, perché su di essa si fonda il sistema della libertà di stampa in generale. Onorevoli colleghi, è troppo facile mettere in discussione il vincolo obbligatorio del rivenditore: ricordiamoci che il quotidiano del vostro e del nostro partito (questa è una questione tormentata) passa attraverso il rivenditore, tenuto all'imparzialità ed alla diffusione. Bisogna stare molto attenti a porre in discussione anche questa struttura organizzativa che costituisce una garanzia di libertà. Dobbiamo invece cercare di contenere ed eliminare la stampa peggiore, ma, più in generale, è necessario tener

conto dell'esigenza su cui si fonda la libertà di stampa, che deve trovare una ferma tutela. È anche in questo senso che si è rivolto il nostro sforzo; non casualmente, attorno al problema relativo all'articolo 21, sono nati scontri giurisprudenziali e pronunce della stessa Corte costituzionale.

In definitiva, e concludo in ordine alla esigenza di rispondere a certi colleghi di parte democristiana, pensiamo che alcuni di essi hanno perso il reale senso delle dimensioni di questo dibattito. Riteniamo che essi siano andati fuori tema, ed è necessario allora ricondurre la questione nei suoi giusti termini. Sappiamo tutti, compresi i colleghi della democrazia cristiana, che la via della riforma legislativa si è resa impellente e non più dilazionabile a seguito di sviluppi giurisprudenziali, di processi che si sono succeduti e della stessa pronuncia della Corte costituzionale, e in conseguenza soprattutto delle condizioni di lavoro dei rivenditori professionali di periodici e libri. È arcinoto, e lo ha ricordato l'onorevole Spagnoli, come non sia più tollerabile la condizione degli addetti alle rivendite, in rapporto all'impetuoso e dilagante sviluppo editoriale, al carattere che esso ha assunto, ed anche alle manifestazioni che vi sono state per pubblicazioni oscene e pornografiche. In realtà, la vita degli edicolanti si è fatta in questi ultimi tempi sempre più difficile fino a divenire, come è stato scritto, uno dei mestieri più pericolosi del nostro paese. Con lo sviluppo editoriale in determinate direzioni, su ogni edicolante incombe, a seconda degli umori di determinate procure, il rischio quotidiano di vedersi arrestati, processati o condannati per aver posto in vendita pubblicazioni oscene o scritti contrari alla pubblica decenza, di cui non portano responsabilità alcuna. Le cronache giudiziarie in questi ultimi tempi hanno offerto un quadro esteso di questi interventi giudiziari, con gravi effetti sotto il profilo della tutela del rapporto di lavoro di questi cittadini, nonché della stessa libertà di stampa.

Com'è noto, la ragione risiede nella vigente normativa che non solo punisce autori ed editori, per altro abbastanza blandamente, ma si accanisce su distributori e rivenditori. L'interpretazione rigorosa data a questa normativa ha reso più che legittimo l'interrogativo che giuristi anche insigni si sono posti, se cioè questa categoria non si sia trasformata da edicolanti in censori della pubblicistica del nostro paese. Infatti, con frequenza si è condannato pretendendo dagli edicolanti un controllo prelimi-

nare, una verifica, su tutte le pubblicazioni, non soltanto per ciò che concerne l'aspetto esteriore, ma con estensione anche ai titoli, alle immagini, quasi che dovessero determinare essi stessi quali titoli, foto o disegni fossero osceni o contrari alla pubblica decenza. Così gli edicolanti sono costretti ad operare una censura preliminare sulle pubblicazioni che ogni mattina meccanicamente ricevono e sono costretti a mettere in vendita, secondo un proprio criterio dell'osceno e della decenza, rispondendone poi penalmente.

Una simile pretesa è assurda e sfocia nel ridicolo. Alludo alla volontà di fare dei giornalisti il baluardo del buoncostume nel nostro paese.

Ognuno dei colleghi sa, anche per il saggio che ha pubblicato la Camera, tramite il suo Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari, in tema di osceno e di buoncostume, quanto sia difficile e opinabile stabilire se una pubblicazione sia oscena o anche solo contraria alla pubblica decenza e come, in sostanza, non sia assolutamente demandabile questo compito ai rivenditori. Si tratta di un compito, del resto, come gli onorevoli colleghi sanno, ogni giorno più arduo, in rapporto all'evoluzione del costume del nostro paese, che pur deve essere il giusto parametro. Lo dimostrano, del resto, le incertezze, le disparità di giudizio della magistratura stessa in materia di offesa al pudore e alla pubblica decenza; lo dimostrano le stesse clamorose sentenze che abbiamo avuto in materia di spettacoli cinematografici, tanto per fare uno degli esempi più a portata di mano.

Si immagini allora cosa può significare rimettere alla valutazione di decine di migliaia di edicolanti sparsi in tutto il paese se una pubblicazione sia oscena o contraria alla pubblica decenza, rispetto al giudice che solo territorialmente è chiamato a decidere, per constatare come anche sul terreno della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini questo onere imposto ai rivenditori ponga problemi abbastanza seri.

Ma, soprattutto, questa disciplina, come abbiamo ricordato in Commissione e nella stessa relazione della maggioranza, si rivela fondamentalmente ingiusta essenzialmente per tre ordini di motivi: in primo luogo, perché ignora e non considera che il controllo imposto diviene praticamente impossibile in relazione alla mole, alla profluvie di materiale che il rivenditore riceve da editori o distributori regolarmente autorizzati; in secondo luogo, perché non tiene conto (e deve tenere conto) che gli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo

nazionale (ed abbiamo messo in rilievo il carattere che riveste questo accordo nazionale, anche per problemi più generali di libertà) impongono ai rivenditori di accettare tutte le pubblicazioni degli editori e distributori e di metterle subito in vendita con la garanzia dell'assoluta imparzialità, pena sanzioni gravi che giungono perfino alla revoca della concessione (su questo non si può ironizzare, come qualche collega ha fatto: in fondo è in discussione un'attività economica, la vita, un rapporto di lavoro di una serie di cittadini del nostro paese); in terzo luogo, per l'unanime considerazione, che non è solo nostra, ma di tutti i gruppi della Camera, dell'assoluta inidoneità del rivenditore o del libraio ad esercitare in proprio questa attività censoria.

Pertanto, non possiamo che ritenere, come del resto hanno fatto anche alcuni colleghi democristiani, più che giustificate le proteste degli edicolanti, che non casualmente coinvolsero in una manifestazione di solidarietà unanime tutto il mondo della stampa, culminate nello sciopero del maggio 1972.

Il Parlamento ha da tempo avvertito questa esigenza di esonero e di limitazione della responsabilità penale degli addetti alla rivendita di periodici e di libri, e questo fin dalla terza legislatura, ancor più diffusamente nella quarta e nella quinta, fino al voto, collega Cavaliere, unanime del Senato su un testo che non ammetteva alcuna deroga in tema di esclusione della punibilità e che era alle soglie di divenire legge, se non vi fosse stato l'anticipato scioglimento delle Camere.

D'altra parte, è noto come una soluzione non sia venuta dalla pronuncia della Corte costituzionale, anche se però va detto, riprendendone il testo e lo spirito, che la Corte, se pur non ritenne illegittime costituzionalmente le norme penali in rapporto all'articolo 21, tuttavia indicò una via al legislatore, lo sollecitò in questa direzione; e così molti altri giudicati di tribunali non hanno mancato di invocare l'intervento del legislatore. Proprio per questo noi abbiamo sentito — e non soltanto noi, ma ogni parte politica — l'esigenza, nella VI legislatura, di dare al problema una soluzione definitiva. Non casualmente, quindi, si moltiplicarono le iniziative legislative al riguardo che condussero al noto dibattito in sede di Commissione, dibattito serrato, serio e responsabile — ben lontano dal tono che abbiamo sentito risuonare in quest'aula nella seduta di ieri — che ci consentì l'adozione di un testo unico che, se non unanime su ogni aspetto — bisogna ricordarlo — è stato pure il risultato di convergenze — « variabili », affer-

ma il collega Castelli — nella formazione di esso. E saremmo arrivati all'approvazione della legge, esonerando anche l'aula dai suoi gravosi compiti, se non vi fosse stato un atteggiamento intransigente e pesante del vecchio Governo Andreotti-Malagodi, atteggiamento che non trovò l'adesione dei colleghi della democrazia cristiana i quali chiedevano al massimo un ulteriore rinvio per un ripensamento e si opponevano al trasferimento in aula, giudicando matura la questione e sufficientemente in grado di deliberare la stessa Commissione.

Che questo sia il ragionevole terreno della discussione oggi al nostro esame del resto lo dice lo stesso relatore di minoranza onorevole Castelli quando, nella sua relazione, esordisce rilevando proprio come il testo elaborato si ispira « alla apprezzabile finalità di limitare la responsabilità penale dei rivenditori professionali di stampa periodica onde evitare che, come accade con la normativa attuale, per reprimere il deplorabile fenomeno della diffusione della stampa pornografica, si colpiscano i meno responsabili, senza distinguere dai veri promotori di iniziative tese ad una volgare speculazione ». Sostanzialmente, seguendo poi il resto e il tono della sua relazione, a ben vedere il documento della minoranza esprime un sostanziale consenso con le iniziative legislative, salvo sollevare preoccupazioni e problemi che si sollecita di sciogliere nella discussione in aula.

Per conto nostro, qui vogliamo ribadire, come ha fatto il collega Spagnoli, che la Commissione non solo ha fatto propria la volontà dei presentatori delle tre proposte di parte repubblicana, socialista e comunista, arricchite del dibattito parlamentare precedentemente avutosi, ma si è fatta anche carico — e come se ne è fatta carico ! — delle preoccupazioni e delle istanze avanzate dai colleghi della democrazia cristiana, preoccupazioni ed istanze che non sono meno presenti alla nostra parte. Fin dall'inizio noi rispondemmo alla obiezione della collega Maria Eletta Martini secondo la quale i problemi della tutela dell'infanzia, dell'adolescenza, del costume in generale non potevano trovare soluzione con l'incriminazione degli edicolanti per omissione di controllo, ma che bisognava andare alla fonte, ricercare altri strumenti, assumere una diversa posizione — sostanzialmente non è che la collega non sentisse la fondatezza ed il valore della nostra obiezione —; e replicammo in fondo dicendo che su questo terreno è la stessa Costituzione ad esprimersi laddove afferma che « la legge stabilisce provvedimenti

adeguati a prevenire e a reprimere violazioni » in questo campo. Ed è in fondo nei confronti di chi veramente viola determinati precetti, nei confronti di coloro che sono i veri artefici di una certa stampa che da parte della autorità competente debbono funzionare i controlli. Vogliamo ricordare, anche se per noi è opinabile, quanto è stato scritto in proposito dal giurista Giovanni Conso, e cioè che in fondo oggi ogni editore ha l'obbligo, che viene puntualmente rispettato, di depositare una copia di ogni pubblicazione presso le procure della Repubblica del nostro paese, prima ancora che queste pubblicazioni vengano messe in commercio; vi è quindi già una previsione di controllo. È una previsione però discutibile, e sappiamo che è connessa a molti problemi, a molte implicazioni. Dobbiamo però riconoscere che questo — come è stato detto — in fondo è uno dei mezzi più immediati e diretti di verifica, sulla base del quale spetta ai magistrati ravvisare o meno l'esistenza di reati, disporre il sequestro (vi è anche una figura di previsione di reato per diffusione di stampati soggetti a sequestro). Ma non si può pretendere che, di fronte alle difficoltà e all'inerzia delle procure, suppliscano gli edicolanti, facendosi censori delle produzioni altrui e della propria attività; e non si può processarli nel caso omettano questa funzione di controllo.

Obbedendo, quindi, a tale sentita e indilazionabile esigenza di una nuova disciplina che risponda ad equità e a libertà, la Commissione ha elaborato il testo che il collega Spagnoli ha raccomandato alla Camera.

Mi pare che questo sia il terreno sul quale dobbiamo ulteriormente confrontarci. Ricordo che in questo testo abbiamo voluto farci carico delle obiezioni mosse dai colleghi della democrazia cristiana, al punto di modificare notevolmente il testo del Senato, pur approvato all'unanimità dai commissari della democrazia cristiana. Il nostro emendamento sostitutivo ha affermato il principio della non punibilità dei rivenditori e dei librai per il fatto di vendere e mettere in distribuzione le pubblicazioni, introducendo una deroga di grande valore. Essa precisa che sono punibili i rivenditori che espongono in modo immediatamente visibile al pubblico parti delle pubblicazioni evidentemente oscene. Con tale dizione siamo andati in direzione della pronuncia della Corte costituzionale, cioè abbiamo voluto affidare al magistrato la possibilità di colpire chi operi veramente un controllo, un esame della pubblicazione e, rinvenuta l'immagine, il disegno o lo scritto che attira la morbosità

e gli istinti deteriori del minore o del comune cittadino, la ponga in vendita con i mezzi di segnalazione propri di taluni edicolanti, compiendo in tal modo un atto specificamente volto a violare i precetti di tutela della pubblica decenza e del buon costume.

Abbiamo ritenuto, infatti, che si dovesse mantenere la previsione di una forma di punibilità, e ritengo che tale criterio risponda esattamente ai concetti esposti in Commissione dai colleghi della democrazia cristiana. Seguendo gli stessi criteri abbiamo accolto l'emendamento proposto da colleghi della democrazia cristiana (i quali in tal modo hanno partecipato alla formulazione del testo); emendamento con il quale si è voluto prevedere un inasprimento di pena nei confronti degli editori, muovendosi nel senso della ricerca dei veri responsabili, per non scaricare sui rivenditori responsabilità che ad essi non competono.

Rispondendo ad una esigenza di equità abbiamo voluto inoltre stabilire un'equiparazione tra il libraio e il rivenditore: equiparazione che non è nata dalla simpatia verso le grandi librerie e che non vuole certo anticipare certe forme di attività editoriale esistenti in altri paesi, come ad esempio in quelli scandinavi, come hanno accennato alcuni colleghi della democrazia cristiana. Oggi vi è un mutamento merceologico nell'attività del libraio, il quale tende ad essere non solo venditore di libri, ma anche venditore di periodici, sovente unendo l'una e l'altra attività, per cui non è possibile riservare trattamenti diversi, anche perché altrimenti determinate pubblicazioni finirebbero sui banchi di vendita delle edicole, sottratte alle librerie.

Ritengo che il testo sia stato formulato con grande senso di misura e di responsabilità, accogliendo le posizioni di tutti. Lo stesso onorevole Castelli, del resto, ne dà responsabilmente atto nella sua relazione di minoranza, nella quale risolve anche i dubbi, che avrebbero potuto sorgere, sulla costituzionalità della diversificazione delle sanzioni attuata nei confronti dei librai.

Il giudizio sulla necessità della revisione della normativa attuale (che, permanendo, si tramuta — come è stato osservato — in una affermazione di responsabilità oggettiva contrastante con il nostro ordinamento), secondo la relazione di minoranza resterebbe sospeso, da parte dei colleghi democristiani, per le preoccupazioni circa la tutela di valori che, in realtà, tutti vogliamo salvaguardati. Sembrava che i colleghi facessero da esse derivare un atteggiamento che condizionava l'accoglimento del

testo ad alcune modifiche. Ci pare però che il tono di certi interventi e la formulazione di certi emendamenti siano andati al di là dell'impostazione che il collega Castelli indicava come necessaria per tramutare il giudizio sospeso dei colleghi democristiani in una posizione di accoglimento del testo proposto all'esame del Parlamento.

Al riguardo, tenuto conto degli emendamenti che sono stati presentati, intendiamo ribadire ancora una volta — riaffermando nel contempo che la tutela dei valori di cui si discute è ben presente alla nostra mente e che nessuno può pensare di averne il monopolio o di esserne il depositario nei dibattiti che si svolgono su detto argomento — che non è questa la sede per decidere sui temi in questione. È in altra direzione che si deve operare nei confronti di certe sensibilità ed esigenze.

Desideriamo soprattutto dire, in ordine agli emendamenti presentati, che occorre stare bene attenti perché molti di essi finiscono per vanificare quella normativa che pur ritiene apprezzabile l'onorevole Castelli. Non si può andare cioè, a nostro avviso, al di là delle previsioni della Commissione senza reintrodurre l'autocensura da parte degli edicolanti. Se si ritiene giusto escludere la punibilità, ai sensi dell'articolo 528 del codice penale, per chi — quale rivenditore professionale — distribuisce scritti, disegni, immagini oscene o per chi, sempre nella stessa veste, espone ed offre in vendita scritti e disegni che offendano la pubblica decenza ai sensi dell'articolo 725 del codice penale, perché giudichiamo gli interessati non responsabili, non si capisce per quale ragione si debba mantenere la stessa normativa penale — aggravata —, quella di cui agli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa. Detta normativa prende in considerazione la tutela degli stessi beni nei confronti dei rivenditori professionali.

Si manterrebbe, così, quella punibilità che si ritiene giusto escludere anche a detta — ripeto — del relatore di minoranza.

In sostanza, come può giudicare un rivenditore, che meccanicamente deve mettere in distribuzione ed in vendita scritti e stampati, sulla rispondenza o meno degli stessi ai criteri contenuti negli articoli 14 e 15 della legge ricordata? La valutazione cui occorrerebbe procedere, in base a dette norme, è quella se si offenda il sentimento morale, se gli scritti o le immagini in questione siano atti a turbare il comune sentimento della morale, dell'ordine familiare, se siano tali da spingere al suicidio e ad altri gravi delitti, e così via. Si tratta di concetti e valutazioni estremamente

difficili da compiersi, soprattutto stante la rapidità del processo distributivo, quale tutti conosciamo. D'altronde, la normativa di cui trattasi è di portata pari, se non superiore, a quella contenuta negli articoli 528 e 725 del codice penale.

Né, d'altra parte, appare giusto discriminare i librai dai rivenditori, stante lo sviluppo merceologico che si è avuto nel settore. Stabilire, dunque, diversi trattamenti sarebbe iniquo ed inaccettabile. Né può essere condivisa, per altro, la volontà, quale appare da alcuni emendamenti presentati, di limitare la esclusione della punibilità nei confronti dei librai alla sola circostanza che gli stessi tengano libri e pubblicazioni in stato di semplice detenzione. Direi che è fuori della logica comune il ritenere che esistano dei librai che tengano presso di sé delle pubblicazioni come oggetti di affezione personale, che le abbiano in stato di semplice detenzione o per trattenerle in magazzino. Crediamo che ciò non possa assolutamente trovare accoglimento.

Altra questione che intendiamo sottolineare è quella, al di là della normale ed automatica funzione professionale di rivendita e di distribuzione, del mantenimento di una tutela penale nei confronti dell'intenzione dolosa. Di ciò ci siamo fatti carico ed il tema è ben presente nel testo che sottoponiamo all'esame della Camera. Del resto, è stato proprio il nostro gruppo a farsene carico, con un emendamento interamente sostitutivo di un articolo del Senato che non prevedeva deroga alcuna, né alcuna tutela.

Stando così le cose, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accusa di lassismo avanzata verso la maggioranza della Commissione giustizia, verso il collega Spagnoli, verso il nostro gruppo, è veramente ingiustificata e noi sentiamo di doverla respingere, come priva di ogni fondamento e decisamente artificiosa.

Detto questo e riportato nei giusti termini il dibattito, fugato ogni irrazionale fantasma, non pertinente per altro all'attuale discussione, giustamente preoccupati di difendere il libero esercizio della professione del rivenditore nel quadro delle garanzie di libertà nella diffusione della stampa, dobbiamo conciliare — come abbiamo inteso conciliare — detta esigenza di tutela con la tutela del buon costume, della decenza e della sensibilità dei minori, modernamente e democraticamente intesa, avendo riguardo a questo momento meramente distributivo, a questo anello finale di un processo nel quadro di un rapporto commerciale e di lavoro, meritevole in ogni caso di riguardo.

Il testo della Commissione offre un terreno di incontro ulteriormente costruttivo. Noi riteniamo che si potrà meglio precisare come prevedere la sanzione penale nei confronti dell'intenzione specificatamente dolosa, che esorbita dalle funzioni di rivenditore professionale o di libraio, e che si potrà vedere (è un problema aperto) come promuovere una più compiuta difesa della sensibilità dei minori; ma tutto questo senza snaturare la sostanza del testo della Commissione. Mentre da un lato, su questa esigenza di completezza formale e di previsione, siamo disponibili, sentiamo però che al di là della sostanza del testo della Commissione non si può andare senza snaturare e vanificare l'opera stessa del legislatore. Questo significherebbe il mantenimento degli articoli 14 e 15 della legge del 1948; analogamente, non possiamo ritenere accettabile il fatto che siano sancite interdizioni professionali dall'esercizio di direttore responsabile di un giornale o di una pubblicazione, perché questo aspetto di sanzione vulnera problemi abbastanza concreti e seri relativi al regime della stampa, in un momento così tormentato per la stampa del nostro paese, che abbisogna di meditazione; esse ci sembrano dettate più da una volontà di antidoto alla previsione della maggioranza della Commissione che non da un meditato ragionamento.

Detto questo e precisata, in fondo, la nostra posizione, mentre ribadiamo l'esigenza di mantenere immutata la sostanza del nostro testo, ci avviciniamo al momento finale della discussione in aula, non ricercando assolutamente contrapposizioni frontali, ma riportando nei giusti termini il dibattito e trovando, quindi, anche la possibilità di concluderlo positivamente, rimanendo comunque in quello che è stato il leale confronto svoltosi in Commissione, nel rispetto di un'esigenza sovraneamente e unanimemente riconosciuta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, hanno meravigliato anche noi alcuni interventi ascoltati ieri su una proposta di legge tesa a risolvere una questione da tempo all'attenzione dei due rami del Parlamento e su cui si erano verificate nelle passate legislature convergenze molto più ampie di quelle realizzatesi nella presente legislatura, prima in seno alla Commissione giustizia e ora in aula. Vorremmo comprendere meglio le ragioni dell'atteggiamento assunto ieri da alcuni colleghi della democrazia cri-

stiana, in quanto non crediamo si possa, per la preoccupazione determinata dall'ulteriore allargamento del fenomeno della stampa pornografica verificatosi negli ultimi tempi, giungere a proposte, come alcune di quelle formulate ieri, che francamente ci sembrano molto pericolose.

L'intervento dell'onorevole Bodrito e l'attacco che egli ha mosso nei confronti del contratto nazionale tra la Federazione editori e i rivenditori di giornali sono francamente inaccettabili. Noi ci domandiamo quale garanzia vi possa essere di circolazione di tutte le idee, di una reale libertà di stampa, se non sanciamo l'obbligo per coloro che debbono rivendere le pubblicazioni a non operare alcuna distinzione o discriminazione.

L'onorevole Bodrito ricordava ieri sera che, come vi è una responsabilità per chi produce prodotti inquinati, vi è una responsabilità per chi commercia prodotti inquinati, e metteva pertanto sullo stesso piano i rivenditori e gli editori della stampa pornografica. Ora, questo tipo di concezione che mescola le pubblicazioni giornalistiche, i fatti di cultura, con i prodotti alimentari, rappresenta un tipo di impostazione che non crediamo possa trovare, da parte della Camera, accoglienza. Noi riteniamo che su questo disegno di legge si stia combattendo una battaglia che si inquadra in quella più generale per la libertà di stampa che in questo momento è in atto nel nostro paese. Portare un attacco al contratto tra la Federazione degli editori e i rivenditori dei giornali; chiedere che si modifichi il contratto per consentire ai rivenditori di discriminare tra le varie pubblicazioni significa aggravare la situazione oggi esistente.

Vi è da risolvere un problema di tutela della morale, ma non si può, per questo, ridurre gli strumenti per la libera circolazione delle idee. In questo senso è necessario approfondire anche quella che è stata l'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato alle obiezioni che sono state sollevate sulla costituzionalità delle norme contenute negli articoli 528 e 725 del codice penale. La Corte costituzionale ha rilevato che « la cernita imposta ai rivenditori di giornali al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza non realizza una forma di censura costituzionalmente illegittima, giacché il divieto di cui all'articolo 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli or-

gani dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa ». Ma questa è una interpretazione di tipo formalistico, che non coglie secondo noi la sostanza del problema. E che nella sostanza si stabilisca un potere di censura da parte degli edicolanti è confermato dall'iniziativa presa, a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali, dal sindacato giornalisti di istituire al suo interno una commissione che decida quali sono le pubblicazioni che possono essere vendute e quali invece debbano rimanere invendute fino a quando non sarà stato dato parere in merito.

Questa decisione è sorta dalla difficoltà per i singoli rivenditori di valutare obiettivamente le pubblicazioni che incorrono nelle sanzioni di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale e dalla conseguente preoccupazione del sindacato di garantire un giudizio il più obiettivo possibile. Ma ugualmente ci troviamo di fronte a un giudizio che non muta certo il suo carattere di controllo e di sostanziale censura, anche se fatto più oculatamente, di quello che può essere effettuato dai singoli edicolanti.

Per questo è oggi necessario riaffermare con precisione, con la nuova normativa che ci accingiamo ad approvare, la non responsabilità degli edicolanti per le pubblicazioni che essi pongono in vendita, abolendo l'obbligo di qualsiasi controllo da parte del rivenditore e configurando una sua responsabilità solo nella fattispecie prevista nel testo approvato dalla Commissione, cioè in quel tipo di esposizione che realizza una partecipazione dolosa alla diffusione del materiale pornografico.

Al di là di questo tipo di responsabilità riteniamo che non si possa andare. Così come riteniamo che si debbano respingere le proposte, che abbiamo sentite in quest'aula da parte di colleghi della democrazia cristiana, che prevedono la radiazione dall'albo di quanti siano stati condannati per avere diretto pubblicazioni oscene. Evidentemente non si valuta l'ipotesi che così si colpirebbero anche direttori di giornali che non possono certo definirsi pornografici, ma che sono incorsi in sentenze di condanna, magari quando la interpretazione giurisprudenziale era più arretrata, per avere pubblicato qualche particolare scritto od immagine. È chiaro che si tratta di professionisti che nulla hanno a che vedere con le pubblicazioni pornografiche, e tuttavia potremmo oggi con una norma sancire il principio della loro radiazione dall'albo.

Se si insistesse in queste proposte, sorgerebbe veramente il sospetto che vi sia un disegno più generale, che vi sia una valutazione più larga, tendente a ridurre anche attraverso queste vie quelli che sono i mezzi per la libera circolazione delle idee e la libertà d'informazione nel nostro paese. Ora, se questo tipo di disegno esiste, deve essere fermamente respinto dalla Camera che, con questa legge, verrà incontro all'esigenza di una libera stampa di informazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cavaliere. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore per la maggioranza, onorevole Spagnoli, non ha voluto perdere nemmeno questa occasione per lanciare una freccia contro il Governo Andreotti...

SPAGNOLI, Relatore per la maggioranza. Una freccia obiettiva!

CAVALIERE. ...il quale sarebbe responsabile del ritardo nell'approvazione di questo provvedimento per non averne consentito, a mezzo del ministro guardasigilli, l'esame in Commissione in sede legislativa.

D'altra parte, però, l'onorevole Spagnoli diceva che si aspettava da questo dibattito elementi utili per concordare, eventualmente, qualche emendamento che non travisasse lo spirito e la lettera del provvedimento stesso; il che significa, se non vado errato, che, mentre da una parte l'onorevole Spagnoli accusa il Governo Andreotti, dall'altra ritiene utile questo dibattito. Ad ogni modo il dibattito in aula su un argomento certamente importante, perché attiene ad un problema che incide sul costume, vorrei aggiungere sulla formazione della nostra società, non può, non deve dispiacere a nessuno, in quanto anche i deputati che non fanno parte della Commissione giustizia possono portare il loro modesto contributo con serenità, onorevole Coccia, senza voler esasperare i toni della discussione. Si tratta, veramente, di un argomento che potrebbe anche arrecare preoccupazioni prossime all'esasperazione, perché il fenomeno della stampa pornografica, sempre più dilagante, non può che preoccupare il legislatore, deve necessariamente preoccupare i rappresentanti del popolo, i deputati ed i senatori.

E non sembri ultroneo questo discorso, perché se è vero che nel discutere questa proposta di legge si deve esaminare la posizione degli edicolanti e dei librai di fronte alla legge pe-

nale, è anche vero che i rivenditori occupano nel sistema di circolazione di questa stampa un posto assai importante: gli editori fanno di questa stampa un mezzo di speculazione, ma senza i rivenditori non potrebbero raggiungere i loro fini; ed è attraverso i rivenditori che questo tipo di stampa giunge ai fanciulli, giunge ai cittadini, esasperandone certi sentimenti, traviandoli, ed a volte incrinando financo la pace e la compagine familiare, come episodi di cui hanno parlato anche i giornali confermano. E non dica l'onorevole Coccia che semplicemente i toni esasperati e una volontà intesa a fare una certa speculazione sull'argomento abbiano indotto qualche collega della democrazia cristiana ad accostare il problema della stampa pornografica al problema della droga. L'onorevole Coccia sa che molte di queste pubblicazioni, nel descrivere in maniera parossistica i fenomeni del sesso, nel fare il panegirico di certe perversioni, mettono l'elemento droga a base di questa esigenza stimolando così necessariamente, naturalmente vorrei dire, in chi legge questa stampa, la curiosità e una certa inclinazione all'uso della droga. Non dico cose assurde, perché questo è noto a tutti.

Ed allora, se il fenomeno è ormai così diffuso, se le pubblicazioni di questo tipo si moltiplicano e le pellicole pornografiche invadono le sale cinematografiche, se si può considerare, sotto certi aspetti, che il fenomeno incide anche sulla diffusione della droga, a me sembra che noi abbiamo il dovere, nel guardare con serenità e con obiettività la posizione degli edicolanti e dei librai, di non prescindere dal valutare il fenomeno in tutta la sua vasta portata.

Detto questo, debbo respingere una osservazione — che poi voleva essere un'accusa — fatta dall'onorevole Coccia. Egli rilevava che il fenomeno di cui ci stiamo occupando (ma esistono altri aspetti che non vanno dimenticati che riguardano ad esempio la stampa raccapricciante ed impressionante che influenza negativamente i giovani e gli adolescenti fino ad essere un mezzo di propaganda e di incitamento al delitto ed al suicidio) appartiene alla civiltà dei consumi che la democrazia cristiana ha costruito, che la democrazia cristiana ha pilotato e tuttora pilota. Ma, onorevole Coccia, lei che cosa vuole? Vuole quello che chiedeva ieri l'oratore missino onorevole Tassi? Vuole, cioè, la censura preventiva? Ma, se si parla di censura preventiva, siete voi i primi ad impennarvi, a protestare. Oppure si vuole che, in disprezzo alla società dei consumi, si tenti di costruire per esempio la società delle indu-

strie pesanti, o una società in cui il Governo, il regime, controlli tutto non lasciando spazio a certi fenomeni?

Noi sentiamo parlare da tutte le parti allarmatamente di attacco alla libertà di stampa e alla cultura quando ad esempio vengono sequestrate, sempre più raramente per altro, alcune pellicole di contenuto esclusivamente osceno (quelle raccapriccianti non formano oggetto di attenzione da parte della nostra magistratura, pur esistendo gli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47). Dicevo, dunque, che si insorge perché si ritiene che in questo caso il sequestro rappresenti un attacco alla cultura. E non capisco perché oggi, in nome della cultura (e non so perché bisogna chiamare cultura le manifestazioni e le forme aberranti di espressione intese a far leva sugli istinti più bassi dell'uomo), si attaccano alcuni beni morali che dovrebbero essere difesi da tutti in quanto sono alla base della famiglia e della società.

Il fatto è, onorevole Coccia e onorevole Tassi, che noi viviamo in un paese...

COCCIA. Non confonda, onorevole Cavaliere.

CAVALIERE. Non confondo niente, è una risposta che do ad entrambi. Ognuno sta dalla sua parte; ve la vedrete fra di voi.

COCCIA. Lei è un buon ascoltatore, ma fa confusioni di comodo.

CAVALIERE. Non è un fatto che interessa noi. Stavo dicendo che noi viviamo in uno Stato democratico dove non è consentita la censura preventiva e dove tutto è demandato all'autocontrollo, all'educazione e al costume. Quando questi freni non funzionano, sopraffatti dall'istinto e dal calcolo perverso volto a fare speculazioni nel campo della morale e della sessualità, allora è la legge ordinaria che interviene, è il magistrato che tutela i valori violati.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, prenderò in esame le proposte di legge, avvertendo innanzitutto che, pur non essendovi contrario in senso assoluto, le trovo inutili e superflue, specialmente per quanto riguarda l'articolo 528 del codice penale che non può dar adito a dubbi. In esso è contemplato infatti un delitto per la punibilità del quale è necessario il dolo, cioè la coscienza e la volontà di commettere un determinato fatto illecito. Siccome, nel nostro caso, siamo in tema di concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, è neces-

saria la consapevolezza e la coscienza che si tratti di pubblicazioni o di parti di esse che abbiano i requisiti dell'offesa al senso della morale, del pudore e alla pubblica decenza oppure è necessario che si tratti di pubblicazioni le quali, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, influenzino negativamente il giovane e l'adolescente fino al punto di turbarne la coscienza, il sentimento morale e familiare, provocando il diffondersi di suicidi e di delitti.

E allora, se il dolo è un elemento essenziale per l'esistenza del reato, perché si possa avere la punibilità, io credo che noi stiamo facendo opera ultronea.

Del resto, la stessa Corte costituzionale, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 528 del codice penale, in riferimento all'articolo 21 della Costituzione, ha ricordato che, secondo l'interpretazione elaborata dalla più recente giurisprudenza della magistratura ordinaria, i rivenditori di pubblicazioni non sono tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse prima di esporle in vendita, ma soddisfano il dovere loro imposto qualora, anche in rapporto al carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno i titoli e le immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in copertina.

E dirò che non è solamente la più recente giurisprudenza che ha fissato questo indirizzo. I colleghi che esercitano la professione forense lo sanno: è una giurisprudenza che risale negli anni, che si è consolidata, che ha trovato l'assenso della Suprema Corte di cassazione, per cui questi principi sono tenuti presenti da tutti i magistrati che giudicano nel merito.

A questo punto vorrei chiedere all'onorevole Spagnoli e ai colleghi della maggioranza che hanno approvato il testo in Commissione: se questo è l'indirizzo giurisprudenziale, non sembra loro necessario fare quella distinzione di cui ci parla il relatore di minoranza, onorevole Castelli, tra rivenditori di giornali, cioè tra edicolanti e librai? I librai non mettono in circolazione e non vendono quotidiani, ma libri oppure stampa periodica, al massimo settimanale.

Allora, non dovrebbero costoro, che non sono assillati dall'affluenza giornaliera di tanta stampa, di tanti quotidiani, come avviene per gli edicolanti, avvertire il dovere di esercitare questo minimo controllo sui titoli e sulle fotografie, specialmente quelle di copertina? Hanno il tempo per farlo, e vorrei dire che hanno anche una facoltà di maggiore discernimento, perché i librai non sono

gli edicolanti, sono persone più qualificate, appassionate alle pubblicazioni, sono persone, quindi, che si possono rendere conto di quello che vendono. Perché non dovremmo pretendere, almeno da costoro, che esercitino questo controllo?

Del resto, se noi, con la revisione del terzo comma dell'articolo unico approvato in Commissione, facciamo una eccezione anche per gli edicolanti nel caso in cui si tratti della esposizione di parti di pubblicazioni evidentemente oscene, non si deve ritenere che i librai possano comunque rendersi conto, dai titoli o dalle fotografie che stanno anche all'interno delle pubblicazioni, se si tratti di stampa pornografica punibile ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale (e si tratti di stampa impressionante rivolta ai fanciulli e agli adolescenti)? Io credo di sì. E allora mi sembra che si possa fare questa distinzione tra edicolanti e librai, mi sembra che sia doveroso farla, altrimenti dobbiamo ritenere che la premessa dell'onorevole Spagnoli, di voler attendere dal dibattito elementi utili per accedere a qualche modifica, a qualche emendamento, era una premessa fatta soltanto per convenienza, oppure gli è sfuggita inavvertitamente.

A me sembra che queste considerazioni, che io modestamente vado facendo, abbiano il loro peso, siano obiettive, abbiano un loro fondamento. Respingerele significherebbe voler esasperare le tensioni e i contrasti, voler a qualunque costo affermare il proprio punto di vista, anche se ingiusto. Ecco quindi una prima proposta concreta, che ritengo di poter fare, pur essendo del parere, dato l'indirizzo giurisprudenziale e dato il sistema del nostro codice penale, che non vi sarebbe bisogno di fare delle distinzioni, delle precisazioni e che non vi sarebbe dunque bisogno di questa proposta di legge. Comunque, per maggiore tranquillità, per evitare alcune sentenze non serene da parte di un giudice che non voglia seguire l'indirizzo giurisprudenziale dominante, si approvi pure anche la prima parte della proposta di legge. Ma guardiamo un po' tutto il resto e rendiamoci conto che le disposizioni degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ai fini della pena, sono equiparate all'articolo 528, ma sostanzialmente sono diverse, prevedono altre ipotesi. Io voglio ricordare alla Camera specialmente l'articolo 15, che ha il seguente titolo: «Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante». L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, così recita: «Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso

di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti».

Non è assolutamente una ipotesi astratta, come si può constatare vedendo alcune pellicole cinematografiche e certa stampa, diretta specialmente ai fanciulli e agli adolescenti. Perché sottrarre questa stampa all'eccezione, per esempio, che viene fatta nel terzo capoverso dell'articolo unico, in cui si dice semplicemente: «quando siano esposte ed immediatamente visibili al pubblico parti della pubblicazione evidentemente oscene»? Perché non dovrebbe parlarsi di parti delle pubblicazioni evidentemente impressionanti e raccapriccianti? Non vedo come l'edicolante si debba rendere conto delle fotografie e dei titoli che appaiono «evidentemente osceni» e non si debba rendere conto anche che, dalle fotografie e dai titoli, certe immagini, certi articoli e certe pubblicazioni hanno il carattere cui fa riferimento l'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, cioè che si tratta di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante. Ecco un'altra manifestazione di buona volontà che potrebbe essere data affinché la Camera pervenga, nel modo più unanime possibile, ad una soluzione del problema che stiamo esaminando, soddisfacendo le attese degli edicolanti (non dei librai, per la distinzione che ho fatto poc'anzi) e nello stesso tempo restando nella tranquillità che deriva dalla consapevolezza di aver compiuto il proprio dovere.

Mi si consentano altre due osservazioni. Il terzo capoverso dell'articolo unico al nostro esame prevede che, nel caso in cui l'edicolante esponga pubblicazioni evidentemente oscene (e mi auguro che si possa aggiungere: «evidentemente impressionanti e raccapriccianti») la pena sia diminuita: è prevista la multa fino a 300 mila lire ovvero la reclusione fino ad un anno. L'onorevole Coccia, poco fa, riconosceva che in questa ipotesi si prevede un fatto doloso dell'edicolante, e credo che giustamente si preveda un fatto doloso: è il tipico concorso che non può subire discriminazioni. L'edicolante non si comporta in quel certo modo per sottostare ad una norma di quel tale contratto nazionale: nessuno vuole attentare alla libertà di stampa, ma nessun contratto può essere illecito. È detto nel codice penale che persino l'inferiore, tenuto all'osservanza degli ordini dei superiori, può di-

sattenderli quando si tratti di ordini illeciti, quando si tratti cioè di ordini di commettere un reato. Quindi, nemmeno la disposizione di quel contratto nazionale può vincolare gli edicolanti: essi hanno il diritto ed il dovere di astenersi dal porre in mostra ed in vendita queste pubblicazioni, ove siano consapevoli della loro oscenità. Se malgrado questo lo facessero, perché dovrebbero aver diritto all'attenuante prevista? Allora sarebbe opportuno introdurre la figura del delitto colposo, perché faremmo un'opera più seria, dal punto di vista legislativo, trasformando da dolo in colpa il titolo della loro responsabilità, e giustificando così il diverso trattamento che altrimenti non avrebbe ragion d'essere. L'avverbio «evidentemente» è significativo del fatto che gli edicolanti, scientemente e dolosamente, espongono al pubblico quelle pubblicazioni o certe parti di quelle pubblicazioni. Ecco quindi un altro emendamento che potrebbe tranquillamente essere accolto, senza travisare la sostanza e lo spirito del provvedimento al nostro esame.

Un'ultima osservazione intendo fare a proposito dell'ultimo capoverso dell'articolo unico, secondo il quale, nei casi in cui il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o di stampa periodica, la pena è inasprita.

Non ho nessuna debolezza verso questi signori per dolermi dell'inasprimento della pena nei loro confronti. Ma, ditemi, gli autori delle pubblicazioni, questa gente specializzata, sempre alla ricerca di motivi esasperanti di certi istinti, perché devono ricevere un trattamento privilegiato rispetto a quello degli editori? E si badi che gli editori commissionano certe pubblicazioni, hanno contratti con certi autori e li stipendiano; sono gli autori che vanno alla ricerca degli argomenti e del materiale fotografico più adatti ad impressionare, per divulgare maggiormente le pubblicazioni. Costoro non dovrebbero essere assimilati agli editori? Credo di sì.

Prima di concludere, desidero rispondere agli onorevoli Coccia e Del Pennino, i quali hanno paventato chissà quale persecuzione nei confronti dei direttori di certi periodici, dei quali si vorrebbe, qualora venissero condannati, la cancellazione dall'albo dei giornalisti. Ma, se per la condanna per diffamazione a mezzo della stampa è prevista la sospensione o la cancellazione dall'albo, perché la stessa sanzione non dovrebbe essere prevista per questi signori? Che c'entra qui, onorevole Del Pennino, la tutela della libera circolazione

delle idee e dell'informazione? E che c'entra il concetto di cultura?

Non mi sento di confondere con la cultura gli argomenti trattati da costoro, i quali speculano e commerciano. Non sarò un uomo colto, non sarò amante delle letture o di certe letture, ma sono felice di non confondermi con coloro che si dichiarano colti, intendendo per cultura quella voluta o interpretata in un certo modo da taluni.

Che rapporto esiste, ripeto, tra l'attività di questi signori, e la circolazione delle idee e delle informazioni? Evidentemente si vogliono esasperare certi argomenti che sono seri, che coinvolgono diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, dal nostro assetto costituzionale, che fanno parte della nostra società. Questi beni non hanno, ripeto, nulla a che vedere con l'attività di questi editori, autori e direttori di giornali, i quali vanno trattati almeno alla pari con tutti gli altri, senza nessuna distinzione fra di loro, senza nessun tentativo di volere, sia pure in parte, giustificare la loro attività.

Credo di non aver portato motivi di esasperazione nell'esame di questa proposta di legge. Lasciatemi illudere di aver portato argomenti seri. E vorrei concludere esprimendo la speranza che la maggioranza della Commissione riveda alcune sue decisioni e dimostri di apprezzare il dibattito, quando questo porta elementi utili, che possono essere recepiti da tutti, senza trionfalismi per chi li promuove e li indica e senza ombra di scorno per chi li recepisce.

Siamo qui per cercare di interpretare il comune sentimento della nostra società, siamo qui per rendere giustizia ai cittadini, agli edicolanti — non ai librai per le considerazioni che ho già fatto —, siamo qui per fare delle buone leggi. Se da una parte qualsiasi vengono dei contributi e questi contributi sono accettati, chi li propone e chi li accetta è sullo stesso piano e ha servito il paese adempiendo scrupolosamente il proprio mandato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Riccio. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Musotto. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Querci. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 2 ottobre 1973, alle 10:

1. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sull'infezione colerica.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

QUERCI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452);

DAMICO ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489);

DEL PENNINO ed altri: Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per gli addetti alle rivendite di periodici e libri (1351);

— *Relatori: Spagnoli, per la maggioranza; Castelli, di minoranza.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (1516);

— *Relatore: Altissimo.*

4. — *Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (*approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1365);

FRASCA ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (44);

ANTONIOZZI e MANTELLA: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (752);

— *Relatore: Gerolimetto.*

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778);

— *Relatore: Monti Maurizio.*

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore: Mazzola;*

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchez-

za mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

e della proposta di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 11,20.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione con risposta orale Frasca n. 3-01224 del 12 aprile 1973;

interrogazione con risposta scritta Menicacci n. 4-06748 del 26 settembre 1973.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BIGNARDI E GEROLIMETTO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati per evitare che diventino ancora più pesante la situazione dei rifornimenti di carburante agricolo alle aziende.

Come è noto da tempo viene erogato saltuariamente e in misura spesso insufficiente tale carburante ai centri di distribuzione con grave pregiudizio per il buon andamento della produzione agricola specie in un momento come l'attuale caratterizzato, in campagna, da importanti lavori quali la vendemmia, la raccolta delle olive e i lavori preparatori per le semine. (4-06776)

BUZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale sia l'orientamento del suo Ministero in ordine alla estensione, alle lavoratrici che hanno adottato un figlio, delle previdenze per le lavoratrici madri disposte dall'articolo 7 della legge 20 dicembre 1971, n. 1204, anche nella ipotesi di affidamento preadottivo di cui all'articolo 314/6 del codice civile.

L'interrogante fa presente, in ordine alla questione posta, la decisione del pretore della prima sezione di Bologna di cui alla sentenza (non definitiva) pronunciata in data 24 maggio 1973 nella causa civile promossa da Balice Dina in Grillini.

In caso di parere positivo l'interrogante chiede anche di conoscere se e in quale modo è stata data notizia dell'applicabilità della norma nei casi specifici. (4-06777)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza che le oltre 1.200 aziende a carattere conciario e calzaturiero di Castelfranco di Sotto (Pisa) e Santa Croce sull'Arno (Pisa), con 13.000 dipendenti, sono attualmente creditrici nei confronti dello Stato di

diversi miliardi che lo Stato stesso inizierà a rimborsare non prima della metà del prossimo anno;

se sono a conoscenza che dette aziende, a seguito degli ultimi provvedimenti creditizi, applicati dalle Banche in modo generico e indiscriminato, si trovano in gravissime difficoltà economiche; si paventano licenziamenti immediati, o quanto meno riduzioni di orario di lavoro, con grave danno per tutta l'economia della zona;

per sapere se intendano, dinanzi a questa pesante situazione, procedere intanto ad un rimborso anticipato di quanto dovuto dallo Stato alle aziende, e far sì, nel contempo, che le misure creditizie non vengano a danneggiare, se applicate in modo indiscriminato, quelle piccole e medie aziende che sul credito agevolato non speculavano, ma lavoravano. (4-06778)

CRISTOFORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni nelle quali si trova attualmente il corso del fiume Reno soprattutto nel tratto che attraversa la provincia di Ferrara. L'alveo del fiume stesso è ridotto ad una boscaglia ed è facilmente prevedibile che allorquando si verificheranno « piene », il pericolo di una rotta non è una ipotesi immaginaria.

Si chiede pertanto quali immediati interventi per gli indilazionabili lavori di diserbo e di sistemazione dei tratti più pericolosi, codesto Ministero intenda compiere. (4-06779)

CRISTOFORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere gli indirizzi che intende adottare ed i provvedimenti concreti che verranno presi, nei confronti delle aziende di produzione del sale a seguito dell'abolizione del monopolio di vendita, a partire dal 1° gennaio 1974, stabilito con il provvedimento legislativo del febbraio scorso.

In modo speciale si desidera conoscere quali sono i programmi relativi alla salina di Comacchio (Ferrara) che per essere economicamente valida abbisogna di investimenti e trasformazioni strutturali. Tale salina occupa circa 60 unità lavorative ed una cooperativa di facchini per le operazioni di spedizione dei sali; si trova in una zona socialmente ed economicamente depressa ed è una delle poche attività, non agricole, esistenti nella zona.

L'amministrazione provinciale di Ferrara ed il comune di Comacchio hanno recente-

mente inoltrato un progetto di ampliamento che prevede un investimento di lire 500.000.000 e che nei suoi obbiettivi è in grado di raggiungere l'auspicato ammodernamento degli impianti ed un raddoppio della produzione.

Come è noto esiste una maggiore richiesta del prodotto che attualmente non si è in grado di soddisfare e perdipiù se non si aumenta la capacità produttiva, l'impianto non è economicamente valido.

Si chiede di conoscere il parere del Ministero su tale specifica proposta, tenendo presente anche l'urgenza di decisioni e lo stato di agitazione del personale giustamente preoccupato del proprio avvenire. (4-06780)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e dei trasporti e aviazione civile per conoscere, premesso che in questi giorni, come risulta direttamente all'interrogante, vengono poste in opera, nel nostro paese, rotaie per uso ferroviario e tranviario recanti la stampigliatura " Krupp '73 ", quale è il costo di acquisto delle rotaie prodotte dalla Krupp e quale è il costo delle stesse rotaie prodotte dalle aziende del Gruppo IRI.

« Subordinatamente l'interrogante chiede di conoscere l'analisi economica delle ragioni che suggeriscono di acquistare prodotti della Krupp, in luogo di analoghi prodotti nazionali, e quali iniziative siano in corso operativo per rendere competitiva, almeno sul mercato interno, questa produzione dell'acciaio.

« Si fa presente che poiché il Gabinetto ancora in carica ha dichiarato e conferma continuamente di fare ogni sforzo per giungere alla utilizzazione piena degli impianti industriali nazionali, appare particolarmente grave siffatto anomalo approvvigionamento all'estero, che ricorda, senza giustificarlo nel contesto di una logica economica " normale ", gli acquisti di ammoniaca e di acido cloridrico nell'URSS, da parte dell'unica industria chimica italiana a ciclo completo, la Montedison, che abdica così alla sua posizione di prestigio e competitività internazionale.

(3-01628)

« CARADONNA ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati nella lotta contro il colera.

« Questa malattia infettiva, che quasi a carattere endemico, si è diffusa in modo pauroso in varie province del Mezzogiorno, è giustificabile in Continenti ancora in fase di sottosviluppo ma non in Italia, considerata uno dei paesi più avanzati sul piano economico-produttivo.

« Gli interpellanti ritengono sia giunta l'ora, dopo quasi dieci anni di preparazione di una legge di riforma sanitaria, di affrontare e rendere operante al più presto il profondo rinnovamento delle strutture sanitarie senza le quali il paese non può sentirsi al riparo e garantito da un ritorno dell'infezione colerosa e di altre malattie infettive quali il tifo, paratifo, epatite virale, paurosamente diffuse in tutta la Penisola.

(2-00356) « FERRI MARIO, SIGNORILE, MARIOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della sanità e dei lavori pubblici per conoscere se esiste e quali sono le linee di un serio programma di disinquinamento e di ristrutturazione sanitaria del Mezzogiorno e particolarmente del golfo e della città di Napoli.

« Quando si intende e con quali mezzi affrontare il grave problema del sistema fognante con adeguati depuratori, il problema degli inceneritori per la distruzione dei rifiuti solidi; se non sia giunta l'ora di sottoporre le industrie nocive ed inquinanti del paese ad introdurre ed allestire adeguate apparecchiature che consentano di eliminare o fortemente ridurre il tasso di inquinamento delle acque che sono il permanente veicolo di infezioni come ha purtroppo dimostrato il colera rapidamente diffusosi in intere province del Mezzogiorno, che è costato sofferenze, perdita di vite umane e provocando danni incalcolabili all'economia delle regioni colpite; a che punto è giunta l'elaborazione di un organico disegno di legge di riforma sanitaria da parte del governo, legge di riforma ormai non più differibile se non si vuole che il Paese venga percosso da altre sciagure simili a quelle del colera, inammissibili in un paese come il nostro

giunto ad essere tra i primi paesi più industrializzati del mondo.

(2-00357) « SIGNORILE, CALDORO, LEZZI, FERRI MARIO, MARIOTTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità, per sapere:

1) quale tipo di vibrione colerico è risultato responsabile della recente epidemia;

2) quali biotipi di vibrione colerico risultano impiegati per la preparazione del vaccino « Sclavo » usato per il trattamento delle popolazioni nelle zone colpite;

3) quali provvedimenti siano stati decisi e resi operanti dal Ministero, per la parte di competenza, al fine di accertare e denunciare le responsabilità in ordine alla iniziale concessione ed al successivo mantenimento, fino al momento dell'epidemia, dei permessi di stabulazione e coltivazione dei mitili in ogni parte del territorio nazionale, oltre che nelle zone colpite;

4) se non ritengano che il ciclo di contagio oro-fecale, proprio dell'infezione colerica, dell'epatite virale, della tifoide e di altre manifestazioni infettive, sia stato realizzato in via acuta ed episodica per la prima, in via endemica per le altre manifestazioni morbose, come causa immediata e scatenante, dalla autorizzata e tollerata stabulazione e coltivazione di mitili in acque inquinate ed inquinabili da parte degli agenti patogeni responsabili di ciascuna delle suddette manifestazioni;

5) se siano a conoscenza che, in altri paesi, l'importanza occupazionale ed economica della coltivazione e del commercio dei mitili è stata, da anni congruamente e scientificamente temperata con le esigenze e la tutela della salute pubblica;

6) se, infine, risponda al vero che in epoca recente, nell'isola di Pellestrina (Venezia), un tentativo concreto di temperare le due esigenze di cui sopra sia stato vanificato, mentre continua la coltivazione dei mitili nei modi indicati come causa che ha consentito di realizzare il ciclo di contagio nelle zone colpite.

(2-00358) « PANDOLFO, CARIGLIA, REGGIANI, RIZZI, RUSSO QUIRINO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, su di un problema etico e di diritto internazionale — concernente il nostro paese — posto implicitamente sul tappeto, nel corso della Conferenza

per la sicurezza europea, dalla tendenza a subordinare ogni progresso della distensione al restaurato rispetto, all'interno del composito impero sovietico, dei diritti dell'uomo e delle libertà civili, che ancora vengono violati, in modo rappresentativo ma non esclusivo, dalla persecuzione contro intellettuali e cittadini di idee non conformiste.

« La internazionalizzazione del dibattito su questa situazione corrisponde ad un criterio di giustizia, prima ancora che di legalità democratica. Ma alla stessa problematica etica e logica — e ad un livello più alto, perché viene minata la base stessa della civile convivenza tra Stati — appartiene la condizione di subordinazione in cui è posto il nostro paese dagli articoli 53 e 107 del vigente Statuto dell'ONU, che ci espongono a qualsiasi arbitrio dei vincitori del secondo conflitto mondiale, senza che il Consiglio di sicurezza e l'Assemblea della massima assise delle Nazioni abbiano la minima facoltà di censura, neppure per esprimere una condanna platonica dell'eventuale prevaricatore. La Conferenza per la sicurezza europea rappresenta la opportunità migliore per associare alla difesa dei diritti dell'uomo nell'URSS ed altrove, la difesa del diritto della Repubblica Italiana a vedere riconosciuta in Europa, irrispettivamente dai rapporti con potenze extracontinentali, la pienezza della sua sovranità e la decadenza delle clausole vessatorie di qualsiasi trattato, che la limitano unilateralmente.

« L'interpellante desidera chiedere al Ministro, che appare molto sollecito ad intervenire a difesa dei diritti di altri popoli e paesi, se il Governo italiano avrà la sensibilità di intervenire a difesa dei diritti dell'Italia, in seno alla Conferenza europea, facendo presente che la restaurazione totale della nostra sovranità deve essere attuata urgentemente, in omaggio alla giustizia o, almeno, per eliminare una contraddizione clamorosa dell'etichetta "democratica", sbandierata da troppe istituzioni internazionali, regimi e governi.

« Né al Ministro né alle controparti estere chiamate in causa può sfuggire che gli impegni internazionali che vennero sottoscritti in stato coercitivo di necessità, non hanno più valore di un accomodamento congiunturale, mentre piena vigenza si potrebbe pretendere per trattati firmati da una Italia sovrana e libera.

(2-00359)

« CARADONNA ».